




# COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

## BASHKIA E MBUZATIT



**COPIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 27 dicembre 2018

**NUMERO 44**

**OGGETTO: "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE (TUSP )  
31.12.2017".**

L'anno duemiladiciotto, addì VENTISETTE del mese di dicembre , alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
1) GABRIELE Gianni	x		7) FALCONE Cosimo		x
2) ESPOSITO Sergio		x	8)SPROVIERI Andrea	x	
3) LA VALLE Giorgia	x		9) BIONDINO Giorgio	x	
4) VALENTINO Francesco	x		10) ZANFINI Giorgio Alberto		x
5) MONTALTO Eugenio		x	11) GAROFALO Giorgia	x	
6) TURANO Pietro		x			

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa Marisa Immacolata GINESE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ing. Gianni GABRIELE, assume la Presidenza e dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/09/2017;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A1(ASMENET CALABRIA), A2 (GAL SIBARI), A3 (COSENZA ACQUE) alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014"

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**TENUTO CONTO** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

- Di approvare gli allegati A, A1, A2, A3 alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura e' stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE  
(f.to: Ing. Gianni GABRIELE)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to: Dr.ssa Marisa I. GINESE)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'Ufficio

Li' 3 gennaio 2019



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa MARISA Immacolata GINESE

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 40

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

-Dalla Residenza Comunale li' 3.01.2019

Il Segretario Comunale  
(f.to:Dr.ssa Marisa I. GINESE)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

## ATTESTA

Che la presente deliberazione e' esecutiva :

- Per decorsi 15 giorni di pubblicazione senza reclamo.
- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

-Dalla Residenza Comunale li' 03.01.2019

Il Segretario Comunale  
(f.to:Dr.ssa Marisa I. GINESE)